



SENT. N. 201/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI

Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere

Cristiano BALDI

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24222** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

C.P., cod. fisc. *omissis*, nato a *omissis* il

omissis, residente in *omissis*, corso *omissis*, rappresentato e

difeso per procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione datata 11 giugno 2025 dall'avv. Stefano Manni del Foro di Torino (PEC stefanomanni@pec.ordineavvocatitorino.it), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, via Palmieri n. 57.

Uditi, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025, il Magistrato relatore, il rappresentante del Pubblico ministero (PM) e la difesa del convenuto, come da verbale.

Ritenuto in *fatto*

	La Procura regionale, con atto di citazione dell'11 febbraio 2025, agiva nei	
	confronti di C.P. e I.I. per sentirli condannare al	
	pagamento, in favore del Comune di <i>omissis</i> , del danno erariale di €	
	12.177,05, da porsi a carico di P.C. nella misura dell'80%, e	
	dunque nella somma di € 9.741,64, ed a carico di I.I. nella misura	
	del 20%, e dunque nella somma di € 2.435,41.	
	A fondamento della richiesta attorea, in estrema sintesi, le somme pagate	
	dall'Ente per una procedura di acquisizione sanante ex art. 42- <i>bis</i> , DPR n.	
	327/2001, resasi necessaria dalla precedente adozione di atti - la DGC n.	
	217/2001 ed il decreto d'esproprio n. 32/2003 - illegittimi e, pertanto, annullati	
	in sede giurisdizionale.	
	Si costituivano entrambi i convenuti; in particolare, il convenuto C.P.	
	chiedeva, acquisito il previo e concorde parere del PM, di accedere al rito	
	abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., per la definizione alternativa del	
	giudizio mediante l'offerta di pagamento di euro 4.500,00, in unica soluzione.	
	Con il decreto n. 20 dell'8 luglio 2025 è stata accolta l'istanza e disposto il	
	pagamento della somma sopra indicata e nel termine perentorio di 30 giorni	
	dalla comunicazione del predetto decreto.	
	L'interessato ha prodotto la documentazione attestante la disposizione di	
	pagamento nei termini indicati (bonifico e quietanza del comune di <i>omissis</i>):	
	la completezza e regolarità della documentazione è stata verificata nella camera	
	di consiglio del 25 settembre 2025.	
	Tanto premesso in <i>Fatto</i>	
	Considerato	
	che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato	
	- pag. 2 di 4 -	

nei confronti del convenuto

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in
composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

visto l'art. 130, comma 8, del Codice della Giustizia Contabile;

dichiara estinto il giudizio in epigrafe nei confronti di C.P.

La peculiarità della fattispecie in esame giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 con
l'intervento dei magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere

Cristiano BALDI Consigliere estensore

Il Giudice estensore

Il Presidente

Cristiano BALDI

Marco PIERONI

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 02/10/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"
--

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione, di cui al comma 3 di

detto articolo 52, nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri

dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 02/10/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente